



**BANDO PER LA SELEZIONE DEGLI STUDENTI/DELLE STUDENTESSE ISCRITTI/ISCRITTE NELL'ANNO ACCADEMICO 2025/2026 AI CORSI DI LAUREA E LAUREA MAGISTRALE DELL'UNIVERSITÀ DELLA VALLE D'AOSTA – UNIVERSITÉ DE LA VALLÉE D'AOSTE PER LO SVOLGIMENTO DI PERIODI DI MOBILITÀ INDIVIDUALE A FINI DI TRAINEESHIP, NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA ERASMUS +, NELL'ANNO ACCADEMICO 2025/2026 (CUP B61B25000210006)**

**ART. 1 – OGGETTO E FINALITÀ**

1. Il presente bando rientra nella programmazione Erasmus+ 2021/2027, normata dal Regolamento (UE) n. 2021/817 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 maggio 2021 e dalla Guida al programma Erasmus+ 2021-2027: [Erasmus+ Programme Guide - Erasmus+ \(europa.eu\)](https://european-council.europa.eu/media/146744/1/1/Erasmus+ProgrammeGuide-2021-2027.pdf).
2. Le attività di mobilità di cui al presente bando sono finalizzate ad offrire agli studenti e alle studentesse l'opportunità di arricchire il proprio curriculum formativo e professionale attraverso un'esperienza lavorativa all'estero, di acquisire competenze specifiche ed una migliore comprensione della cultura socio-economica del Paese ospitante, nonché di approfondire le proprie conoscenze linguistiche.
3. Il tirocinio svolto nell'ambito del programma Erasmus+ può configurarsi come tirocinio curricolare con attribuzione di crediti formativi universitari (CFU), ove previsto dal regolamento didattico del corso di studio di iscrizione, oppure come tirocinio curricolare senza attribuzione di CFU o, limitatamente ai laureati/alle laureate, come tirocinio extracurricolare. Il periodo di mobilità non può sovrapporsi con la partecipazione ad altre iniziative di mobilità internazionale.
4. L'attività di mobilità deve essere svolta in un Paese aderente al programma Erasmus+ o in un Paese terzo associato o non associato al Programma e precisamente:
  - in uno degli Stati membri dell'Unione Europea: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia e Ungheria), denominati *Programme countries*;
  - in uno dei Paesi terzi associati al Programma: Islanda, Liechtenstein, Macedonia del Nord, Norvegia, Serbia e Turchia), denominati *Programme countries*;
  - in uno dei Paesi terzi non associati al Programma (Regioni 1-14), denominati *Partner countries*.
5. **Sono eleggibili** come sedi di tirocinio Erasmus+ all'estero:
  - qualsiasi organizzazione, pubblica o privata, attiva nel mercato del lavoro o nei settori dell'istruzione, della formazione, della gioventù, della ricerca e innovazione;

- un'organizzazione senza scopo di lucro, un'associazione, una ONG;
- un organismo per l'orientamento professionale;
- un istituto di istruzione superiore di un Paese aderente al Programma o di un Paese Partner.

**Sono eleggibili**, inoltre, per il tirocinio Erasmus+, anche le rappresentanze diplomatiche nazionali del Paese di appartenenza del candidato/della candidata e presenti nel Paese ospitante (Ambasciate, Consolati...) e le rappresentanze o istituzioni pubbliche come gli Istituti italiani di cultura, le scuole, le Camere di Commercio italiane all'estero, a patto che venga garantito il principio di transnazionalità (per cui il/la tirocinante acquisisce un know-how diverso da quello che acquisirebbe con un tirocinio nel proprio Paese).

**Non sono eleggibili** come sedi di tirocinio le seguenti strutture:

- istituzioni e altri organismi dell'Unione Europea, inclusa la Corte di Giustizia dell'Unione Europea e la Corte dei Conti europea nonché le altre istituzioni e gli organismi interistituzionali che svolgono funzioni specializzate (la lista completa è disponibile alla pagina [Profili delle istituzioni e degli organi dell'UE | Unione europea \(europa.eu\)](http://Profili delle istituzioni e degli organi dell'UE | Unione europea (europa.eu)));
- le organizzazioni che gestiscono programmi dell'Unione Europea, come le agenzie nazionali Erasmus+, al fine di evitare possibili conflitti di interesse e/o doppi finanziamenti.

Nei casi dubbi spetta, comunque, all'Agenzia Nazionale Erasmus+ Indire la valutazione finale sull'eleggibilità dell'organizzazione e/o impresa.

- Lo svolgimento della mobilità è regolato dal *Learning Agreement for Traineeship*, il documento ufficiale contenente il programma formativo di tirocinio da svolgere nel corso della mobilità che, prima della partenza, deve essere sottoscritto dallo studente/dalla studentessa, dal docente referente dell'Università di appartenenza e dal referente dell'ente ospitante. Per quanto concerne l'Università, l'approvazione delle attività formative proposte nel *Learning Agreement for Traineeship* compete al docente referente della mobilità internazionale nominato per ogni corso di studio.
- Qualora il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale sconsigliasse viaggi nella località di destinazione o qualora l'Ateneo, sentite le parti coinvolte, considerasse non sicuri la partenza e/o la permanenza degli studenti/delle studentesse in mobilità nel Paese di destinazione, il periodo di mobilità potrà essere sospeso, modificato, interrotto o annullato. Gli studenti/le studentesse sono invitati/invitate a valutare attentamente i rischi connessi al periodo di mobilità all'estero e a prendere visione delle misure di sicurezza adottate dal Paese di destinazione.

## **ART. 2 – REQUISITI DI PARTECIPAZIONE**

- Possono partecipare alla selezione gli studenti e le studentesse regolarmente iscritti/iscritte, per l'anno accademico 2025/2026, ad un corso di laurea, laurea magistrale o laurea magistrale a ciclo unico presso l'Università della Valle d'Aosta e gli studenti/le studentesse laureandi/laureande presso l'Università che prevedono di conseguire il titolo successivamente alla conclusione della procedura di candidatura e selezione, per lo svolgimento di mobilità a fini di traineeship e per l'assegnazione di contributi finanziari a sostegno delle mobilità.
- Oltre ai requisiti di cui al comma 1, i candidati/le candidate devono essere in possesso di un'adeguata conoscenza della lingua del Paese ospitante o della lingua

necessaria per il proficuo svolgimento del tirocinio; ai fini della formazione delle graduatorie verranno valutati, a titolo esemplificativo:

- il superamento di esami universitari nella lingua di svolgimento del tirocinio;
  - il possesso di certificazione linguistica internazionale (FIRST, TOELF, DELF/DALF...);
  - altra documentazione idonea a dimostrare la competenza linguistica (Esabac, Transcript of Records relativo a periodi di studio già svolti all'estero, superamento del test OLS – Online Language Support ospitato dalla piattaforma Eu Academy...);
  - eventuali esperienze professionali o di volontariato all'estero indicate nel curriculum vitae da allegare alla candidatura.
3. Non possono presentare domanda gli studenti/le studentesse che beneficeranno, nello stesso periodo, di borse di studio o finanziamenti a valere su altri programmi/azioni finanziati dall'Unione Europea per la medesima attività.
  4. Possono presentare domanda anche i candidati/le candidate che hanno già usufruito in passato di una borsa di mobilità Erasmus+, purché non si superino i 12 mesi di mobilità per ciascun ciclo di studio e i 24 mesi per le lauree magistrali a ciclo unico, sommando Erasmus+ per studio ed Erasmus+ per traineeship. Ai fini del conteggio delle 12/24 mensilità devono essere considerati anche i mesi di tirocinio svolti “senza borsa”, ma con lo status Erasmus. Eventuali periodi di mobilità Erasmus+ svolti in modalità virtuale dall'Italia, invece, non saranno conteggiati ai fini del calcolo delle mensilità massime per ciclo di studi. È responsabilità di ogni studente/studentessa verificare il numero di mensilità Erasmus ancora disponibili per il ciclo di studi di riferimento, ai fini della candidatura al presente bando.
  5. I requisiti richiesti devono essere posseduti alla data di scadenza per la presentazione della domanda. Per tutta la durata del tirocinio all'estero, gli studenti/le studentesse, ad eccezione di coloro che partiranno da neolaureati/neo laureate, saranno a tutti gli effetti iscritti presso l'Università e, pertanto, dovranno continuare a corrispondere le tasse per l'anno accademico relativo al periodo di mobilità. Gli studenti/le studentesse di nazionalità non comunitaria o di nazionalità comunitaria non Schengen sono invitati a reperire con largo anticipo le informazioni e la documentazione utile per ottenere il permesso di soggiorno o il visto necessario per recarsi nel Paese di destinazione della mobilità; si consiglia, a tale riguardo, di consultare il [Portale Europeo per l'immigrazione](#) e le Rappresentanze Diplomatiche del proprio Paese dislocate nel Paese europeo e Extra europeo di destinazione. I costi per il rilascio di tali documenti richiesto per alcune destinazioni sono a carico dello studente/della studentessa.
  6. Non possono partecipare al presente bando gli studenti/le studentesse iscritti/iscritte all'Ateneo nell'ambito di programmi di mobilità in ingresso finalizzati al conseguimento del doppio diploma; i predetti studenti/le predette studentesse possono candidarsi al bando di mobilità Erasmus+ for traineeship emanato dall'Università di provenienza.

### **ART. 3 – CONTRIBUTI PER LA MOBILITÀ**

1. Per l'anno accademico 2025/2026, è previsto un finanziamento pari a € 120.000,00 per l'assegnazione di borse di mobilità Erasmus+ for traineeship per tirocini presso uno dei Paesi *Programme countries* e un finanziamento pari a € 40.000,00 per tirocini presso uno dei Paesi *Partner countries*.

- Saranno, pertanto, predisposte due graduatorie (graduatoria A e graduatoria B) in base alla scelta del Paese di destinazione.
2. Saranno finanziate, fino ad esaurimento dei fondi disponibili, al massimo 8 mensilità per ogni studente/studentessa, fatta salva la possibilità di erogare contributi relativi alle ulteriori mensilità richieste dallo studente/dalla studentessa, entro la conclusione del periodo di mobilità, in caso di assegnazione di fondi aggiuntivi da parte dell'Agenzia Nazionale Indire per la medesima attività o in caso di eventuali economie di spesa sul progetto Erasmus+ Call 2025.
  3. Per l'anno accademico 2025/2026, è oltretutto previsto un finanziamento totale pari a € 8.857,00 per l'assegnazione di un **contributo unitario di viaggio** per tirocini in uno dei Paesi Terzi non associati al programma (Regioni da 1 a 12), assegnato fino ad esaurimento dei fondi disponibili, in base all'ordine cronologico di attivazione del tirocinio. In caso di attivazione del tirocinio nella stessa data prevarrà il candidato/la candidata con la posizione più elevata nella graduatoria *Partner Countries* di cui al successivo art.6.
  4. Le graduatorie di cui al presente bando rimarranno valide anche per l'assegnazione di ulteriori mensilità attribuite dall'Agenzia Nazionale Erasmus+ Indire per tutto l'anno accademico 2025/2026.
  5. La Commissione Europea ha stabilito che l'importo mensile della borsa di mobilità for traineeship sia modulato in base al costo del Paese di destinazione, come di seguito riportato:

| <b>Paese di destinazione</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>Contributo mensile</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| <p><b>GRUPPO 1</b><br/>(costo della vita alto)</p> <p>Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Islanda, Liechtenstein, Lussemburgo, Paesi Bassi, Norvegia, Svezia</p> <p>Paesi terzi non associati al programma della Regione 13: Andorra, Monaco, San Marino, Stato della Città del Vaticano</p> <p>Paesi Terzi non associati al programma della Regione 14: Isole di Fær Øer, Svizzera, Regno Unito</p> | <b>€ 550,00</b>           |
| <p><b>GRUPPO 2</b><br/>(costo della vita medio)</p> <p>Cipro, Estonia, Grecia, Lettonia, Malta, Portogallo, Repubblica Ceca, Slovacchia, Slovenia, Spagna</p>                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>€ 500,00</b>           |
| <p><b>GRUPPO 3</b><br/>(costo della vita basso)</p> <p>Bulgaria, Croazia, Lituania, Macedonia del Nord, Polonia, Romania, Serbia, Turchia, Ungheria</p>                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>€ 500,00</b>           |
| Paesi terzi non associati al programma (Extra UE) delle Regioni da 1 a 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>€ 700,00</b>           |

L'ammontare della borsa di mobilità è determinato moltiplicando l'effettiva durata (espressa in mesi) della mobilità per l'importo mensile relativo al Paese di

destinazione e considerando i mesi pari a 30 giorni, indipendentemente dalla loro durata. Per i periodi inferiori al mese, il contributo è calcolato moltiplicando il numero di giorni del mese incompleto per 1/30 dell'importo mensile.

6. Prima della partenza, lo studente/la studentessa in posizione utile in graduatoria stipula apposito accordo finanziario con l'Università che disciplina le modalità di erogazione del contributo comunitario che prevedono, di norma, l'erogazione di un acconto durante il periodo di mobilità ed il saldo eventualmente spettante a conclusione degli adempimenti previsti all'art. 11.
7. La borsa di mobilità Erasmus+ for traineeship non è finalizzata alla copertura dell'intero costo del periodo di tirocinio all'estero, ma è destinata a compensare, almeno in parte, le spese supplementari sostenute per la mobilità, in particolare per il viaggio e il soggiorno.
8. Eventuali integrazioni all'importo della borsa di mobilità Erasmus+ for traineeship potranno essere disposte in funzione del finanziamento che il Ministero dell'Università e della Ricerca destina all'Ateneo per il sostegno della mobilità internazionale degli studenti/delle studentesse. Tale contributo finanziario, erogabile fino ad un massimo di 120 giorni (4 mesi di tirocinio), è subordinato al possesso di specifici requisiti economici (sulla base dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario in corso di validità, di seguito ISEE-U, inferiore a euro 40.000,00) e di carriera (iscrizione entro la durata normale del corso di studio aumentata di un anno e traineeship per cui risulta previsto un riconoscimento di CFU). A tal fine agli studenti/le studentesse interessati/interessate è richiesto di autodichiarare all'Ateneo il valore dell'ISEE-U 2025 per le prestazioni per il diritto allo studio universitario in corso di validità, qualora non l'abbiano già indicato nella sezione riservata della Segreteria online ai fini del ricalcolo della seconda e terza rata delle tasse universitarie per l'anno accademico 2025/2026, con una delle modalità di seguito indicate:
  - inserendo il dato nell'apposita sezione del form online da utilizzare per la presentazione della domanda di partecipazione al presente bando;
  - inviando una mail con l'indicazione del dato all'indirizzo [mobilita@univda.it](mailto:mobilita@univda.it) **entro il 26 novembre 2025.**

Sarà richiesta la restituzione dell'importo relativo all'integrazione con fondi ministeriali qualora lo studente non riesca a conseguire almeno 1 CFU riconoscibile nella carriera presso l'Università durante la mobilità a fini di traineeship.

Gli importi delle eventuali integrazioni verranno erogati sulla base degli scaglioni riportati nella tabella sottostante:

| <b>ISEE-U(euro)</b>            | <b>Importo mensile per integrazione borsa di studio per tirocini svolti nei Paesi <i>Programme countries</i></b> | <b>Importo mensile per integrazione borsa di studio per tirocini svolti nei Paesi <i>Partner countries</i></b> |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ISEE-U ≤ 13.000,00             | € 400,00                                                                                                         | € 500,00                                                                                                       |
| 13.000,00 < ISEE-U ≤ 21.000,00 | € 350,00                                                                                                         | € 450,00                                                                                                       |
| 21.000,00 < ISEE-U ≤ 26.000,00 | € 300,00                                                                                                         | € 400,00                                                                                                       |

|                                   |          |          |
|-----------------------------------|----------|----------|
| 26.000,00 < ISEE-U ≤<br>30.000,00 | € 250,00 | € 350,00 |
| 30.000,00 < ISEE-U ≤<br>40.000,00 | € 200,00 | € 350,00 |
| ISEE-U > 40.000,00                | 0        | 0        |

9. È previsto un **contributo unitario di viaggio**, come indicato nella tabella qui di seguito riportata, per lo svolgimento del tirocinio in Paesi Terzi non associati al programma (Regioni da 1 a 12), calcolato sulla base di scale di costi unitari per fasce chilometriche di distanza. Per “fascia chilometrica” si intende la distanza tra il luogo di origine e il luogo di destinazione dove si svolge il tirocinio: nell’ambito del contributo unitario sono inclusi i viaggi sia verso che dal luogo di destinazione e gli importi variano a seconda della tipologia di viaggio (viaggio ecologico e viaggio non ecologico):

| <b>Fasce chilometriche<br/>(distanze di viaggio)</b> | <b>Importo<br/>contributo<br/>unitario di viaggio<br/>ecologico *</b> | <b>Importo contributo<br/>unitario di viaggio<br/>non ecologico</b> |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 10 – 99 km                                           | 56 EUR                                                                | 28 EUR                                                              |
| 100 – 499 km                                         | 285 EUR                                                               | 211 EUR                                                             |
| 500 – 1 999 km                                       | 417 EUR                                                               | 309 EUR                                                             |
| 2 000 – 2 999 km                                     | 535 EUR                                                               | 395 EUR                                                             |
| 3 000 – 3 999 km                                     | 785 EUR                                                               | 580 EUR                                                             |
| 4 000 – 7 999 km                                     | 1 188 EUR                                                             | 1 188 EUR                                                           |
| 8 000 km o più                                       | 1.735 EUR                                                             | 1.735 EUR                                                           |

\* i contributi unitari di viaggio per l'utilizzo di mezzi di trasporto sostenibili (viaggio ecologico) sono ammissibili se detti mezzi sono stati impiegati per la maggior parte del viaggio di andata e ritorno (in termini di distanza percorsa).

**Si specifica che la durata del viaggio non è presa in considerazione ai fini del calcolo della durata minima ammissibile della mobilità.**

Al fine di stabilire la fascia chilometrica applicabile, lo studente/la studentessa deve indicare al termine della mobilità, con le modalità che saranno comunicate dall'Ufficio Mobilità, Orientamento e Placement, la distanza di un viaggio di sola andata utilizzando il calcolatore delle distanze online messo a disposizione dalla Commissione Europea disponibile al seguente link: [Distance Calculator - Erasmus+ \(europa.eu\)](https://ec.europa.eu/erasmus-plus/en/distance-calculator) e precisare se è stato effettuato un viaggio ecologico o non ecologico.

Lo studente/la studentessa che opta per il viaggio ecologico (viaggio green) deve produrre anche un'autodichiarazione concernente l'utilizzo di mezzi sostenibili per i viaggi di inizio e/o fine mobilità verso e dalla sede ospitante e l'impegno, qualora richiesto dall'Ufficio Mobilità, Orientamento e Placement, a fornire prove del viaggio stesso (es. biglietti di trasporto).

Non saranno ammissibili i viaggi effettuati da e per Aosta durante lo svolgimento del periodo di mobilità.

**Il contributo per il viaggio è corrisposto solo se l'attività è stata effettivamente realizzata.**

10. Gli studenti/le studentesse che percepiranno, per la medesima attività, una borsa finanziata dall'Ateneo nell'ambito dei programmi di studio finalizzati al

conseguimento di un doppio diploma di laurea/laurea magistrale non possono usufruire della borsa di cui al presente bando.

#### **ART. 4 – DURATA E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO**

1. I tirocini devono avere una durata minima di 2 mesi e massima di 12 mesi.
2. Il periodo di mobilità deve essere continuativo, fatto salvo quanto stabilito all'art. 6, comma 4, del Regolamento tirocini, pubblicato sul sito internet di Ateneo al seguente [link](#), nel periodo 01 febbraio 2026 – 28 febbraio 2027. Le date di avvio e di conclusione del tirocinio devono essere preventivamente concordate con l'azienda ospitante e con l'Università. Gli studenti/le studentesse devono concludere il tirocinio all'estero prima del conseguimento del titolo di studio e i laureandi/le laureande devono concludere il tirocinio entro i 12 mesi dal conseguimento della laurea e comunque non oltre il 28 febbraio 2027. La mobilità per tirocinio per i neolaureati/le neolaureate concorre ai 12 mesi di mobilità possibili nel corso dell'ultimo ciclo di studio.
3. I tirocini extracurricolari (tirocini svolti da neolaureati/neolaureate) possono essere attivati nei Paesi *Programme countries* e *Partner countries*; è onere dello studente/della studentessa verificare prima dell'attivazione la normativa del Paese ospitante.
4. Il Programma Erasmus+ prevede che lo studente/la studentessa possa svolgere un periodo di tirocinio, secondo le seguenti modalità:
  - in presenza all'estero (*physical mobility*) presso l'Istituto ospitante. Nel caso in cui lo studente/la studentessa svolga attività didattica a distanza e sia fisicamente nel Paese ospitante, la mobilità è considerata comunque come mobilità fisica.
  - in modalità mista (*blended mobility*): svolta in parte fisicamente all'estero e in parte in modalità virtuale dall'Italia, al fine di agevolare gli studenti/le studentesse che, per ragioni personali, accademiche o di salute, non abbiano la possibilità di recarsi all'estero per lunghi periodi. La componente fisica della mobilità blended deve rispettare la durata minima di almeno 2 (due) mesi ed essere integrata da un periodo di attività a distanza (prima o dopo la mobilità fisica, senza sovrapposizione).

**Per il periodo di mobilità virtuale svolta dall'Italia non è riconosciuto alcun contributo finanziario.**

5. È possibile svolgere tirocini che sviluppino, negli studenti/nelle studentesse di tutte le discipline, competenze digitali attraverso l'esperienza diretta all'interno degli enti ospitanti. I tirocini sono considerati tirocini in competenze digitali (*Digital Skills*) quando il/la tirocinante svolge una o più delle seguenti attività:
  - marketing digitale (ad esempio, gestione dei social media, analisi web);
  - disegno digitale grafico, meccanico o architettonico;
  - sviluppo di applicazioni, software, script o siti web;
  - installazione, manutenzione e gestione di sistemi e reti IT;
  - sicurezza informatica;
  - analisi, estrapolazione e visualizzazione dei dati;
  - programmazione e formazione di robot e applicazioni di intelligenza artificiale.

Non rientrano in questa categoria l'assistenza generica alla clientela, l'evasione degli ordini, le mansioni di inserimento dati nei data base aziendali e le generiche attività di ufficio. Per facilitare la ricerca delle sedi idonee per lo svolgimento di

tirocini finalizzati allo sviluppo di *Digital Skills*, la Commissione Europea ha invitato le imprese europee interessate a pubblicare le offerte sulle piattaforme *Drop'pin* o *ErasmusIntern*; per gli studenti/le studentesse, resta ferma la possibilità di individuare autonomamente altre sedi, a condizione che le attività previste nei tirocini coincidano con quelle sopra indicate.

## **ART. 5 – DOMANDA DI AMMISSIONE E TERMINE**

1. La candidatura deve essere presentata esclusivamente tramite la compilazione del *Form* online disponibile al seguente [link](#), **entro le ore 12.00 del 26 novembre 2025**.
2. Si precisa che durante la compilazione del form online viene richiesto di allegare obbligatoriamente il curriculum vitae, redatto possibilmente in formato europeo (scaricabile, ad esempio, dal sito [Home | Europass](#)) e in italiano. Nella candidatura è necessario indicare l'intenzione di svolgere il tirocinio in Paesi aderenti al Programma Erasmus+ (Programme countries) e/o in Paesi terzi non associati al Programma (Partner countries).
3. L'Ateneo invia all'indirizzo di posta elettronica istituzionale dello studente/della studentessa, entro tre giorni lavorativi, la conferma della ricezione della candidatura e indica i riferimenti della relativa protocollazione, ai fini dell'individuazione del candidato/della candidata nelle graduatorie di cui all'art. 6.
4. Il form online di candidatura può essere compilato una sola volta per studente/studentessa e deve essere inviato entro il termine indicato al precedente comma 1.
5. L'Università non assume responsabilità per errata compilazione dei campi previsti nel form online da parte del candidato/della candidata o per mancato invio dello stesso entro il termine di cui al precedente comma 1, né per eventuali disguidi imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.
6. Per assistenza nella compilazione del form online è possibile contattare telefonicamente l'Ufficio Mobilità, Orientamento e Placement negli orari di apertura al pubblico oppure inviare una mail a [mobilita@univda.it](mailto:mobilita@univda.it), entro e non oltre le ore 11.00 del 26 novembre 2025.
7. Le dichiarazioni all'interno della domanda sono rese dai candidati/dalle candidate ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000. L'Ateneo effettua idonei controlli, anche a campione, delle dichiarazioni rese. Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il/la dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, ai sensi dell'articolo 75 del D.P.R. n. 445/2000, fermo restando 5 quanto previsto dall'articolo 76 del medesimo D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti, di uso di atti falsi e di dichiarazioni mendaci.

## **ART. 6 – COMMISSIONE ESAMINATRICE E GRADUATORIE**

1. Le domande sono valutate da apposita Commissione nominata con Decreto Rettorale e composta da tre docenti di ruolo dell'Università.
2. Le graduatorie sono predisposte in base ai seguenti criteri:
  - a. valutazione del curriculum studiorum (0-5 punti) risultante dal numero di CFU acquisiti rapportati a quelli conseguibili e dalla media ponderata degli esami sostenuti. Sono presi in considerazione gli esami registrati sul libretto universitario e il numero di CFU acquisiti al termine della sessione ordinaria

autunnale dell'anno accademico 2024/2025, in cui viene garantito almeno un appello per ciascun insegnamento. Non sono presi in considerazione gli esami sovranumerari.

- b. valutazione del curriculum vitae (0-2 punti);
- c. valutazione della coerenza tra la formazione accademica del candidato/della candidata e le motivazioni allo svolgimento del traineeship indicate nella domanda di adesione (0-3 punti).

In caso di parità, precede il candidato/la candidata più giovane di età.

Nel caso in cui il candidato/la candidata non avesse ancora sostenuto alcun esame nella sua carriera universitaria, il punteggio di cui al precedente punto 2, lettera a) sarà riproporzionato in relazione al voto di diploma di scuola secondaria superiore o di laurea triennale.

L'Ateneo provvede a stilare due graduatorie, una per gli studenti/le studentesse che hanno richiesto di effettuare la mobilità verso i Paesi *Programma countries* e una per gli studenti che hanno richiesto di effettuare la mobilità verso i Paesi *Partner Countries*.

**Lo studente/la studentessa può concorrere per entrambe le graduatorie, ma può attivare un solo tirocinio nell'ambito del presente bando.**

- 3. Le graduatorie dei candidati/delle candidate idonei/idonee saranno pubblicate all'Albo online di Ateneo e nell'apposita sezione del sito internet dell'Università ([www.univda.it](http://www.univda.it)) **a partire dal 22 dicembre 2025**. I candidati/le candidate devono prenderne visione personalmente in quanto nessuna comunicazione è inviata agli stessi, né fornita telefonicamente.
- 4. L'assegnazione definitiva della borsa ERASMUS+ for traineeship è subordinata:
  - a. all'accettazione della candidatura dello studente/della studentessa da parte dell'azienda ospitante;
  - b. alla sottoscrizione della seguente documentazione relativa al tirocinio prima della partenza:
    - convenzione di tirocinio e progetto formativo e di orientamento;
    - accordo finanziario, che copra il periodo di mobilità, tra l'Università e lo studente/la studentessa;
    - programma di attività da svolgere all'estero (*Learning Agreement for Traineeship – Before the Mobility*).
- 5. Le graduatorie dei candidati/delle candidate idonei/idonee verranno utilizzate a scorrimento fino all'esaurimento dei fondi disponibili. Gli studenti/le studentesse idonei/idonee che intendono rinunciare alla posizione utile in una o in entrambe le graduatorie sono tenuti a comunicarlo tempestivamente all'Ufficio Mobilità, Orientamento e Placement, anche ai fini di favorire lo scorrimento delle graduatorie.

#### **ART. 7 – SUPPORTO PER LA PREPARAZIONE LINGUISTICA (OLS)**

- 1. L'apprendimento linguistico è uno degli obiettivi del programma Erasmus+ per la tutela della diversità linguistica e per lo sviluppo delle capacità interculturali. L'Agenzia Nazionale Erasmus+ Indire, pertanto, consiglia fortemente agli studenti/alle studentesse in partenza per una mobilità Erasmus+ di effettuare un test di conoscenza della lingua utilizzata durante il soggiorno all'estero, al fine di comprendere il livello conseguito di partenza e verificare l'avanzamento della conoscenza della lingua al rientro in Italia. La piattaforma è accessibile al seguente link: [EU Academy \(europa.eu\)](http://EUAcademy.europa.eu).

2. Il risultato del test iniziale (assessment) potrà permettere l'accesso ad un corso di lingua online gratuito.

## **ART. 8 – ERASMUS+ STUDENT CHARTER**

1. Ogni studente/studentessa in mobilità riceve prima della partenza la Carta dello studente Erasmus, nella quale sono riportati i propri diritti e doveri in qualità di studente/studentessa Erasmus.
2. Gli studenti/le studentesse inseriti/inserite in graduatoria che avviano la mobilità senza fruire della borsa possono partecipare al programma Erasmus+ e beneficiare di tutti i vantaggi connessi allo status di studente/studentessa Erasmus.

## **ART. 9 – COPERTURA ASSICURATIVA E PERMESSI DI SOGGIORNO**

1. Gli studenti/le studentesse devono essere autonomi nell'organizzazione del viaggio e del soggiorno presso il Paese di destinazione. Devono, altresì, informarsi in merito a:
  - assistenza sanitaria nel Paese ospitante, rivolgendosi alla propria ASL o alle rappresentanze diplomatiche e consultando il link [Salute internazionale \(salute.gov.it\)](http://Salute.internazionale.salute.gov.it);
  - richiesta di visti/permessi di soggiorno necessari per le mobilità nei *Partner countries*;
  - modalità d'ingresso nel Paese ospitante, se cittadino/cittadina non comunitario/comunitaria rivolgendosi per tempo alle rispettive rappresentanze diplomatiche (Ambasciate e Consolati). La legislazione e la normativa che regolano l'ingresso degli studenti non comunitari nei Paesi partecipanti al Programma Erasmus+ sono legate alla nazionalità: è responsabilità dello studente/della studentessa reperire, con il necessario anticipo, le informazioni e procurarsi i documenti per l'ingresso e la permanenza nel Paese di destinazione;
  - eventuali rischi a cui potrebbero essere esposti/esposte dal punto di vista della sicurezza personale (informazioni utili possono essere consultate alla pagina [Viaggiare Sicuri](#) del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale).
2. L'Ateneo garantisce ai propri studenti/alle proprie studentesse la copertura assicurativa per infortuni e per responsabilità civile. La copertura assicurativa sanitaria di base è fornita dal Servizio Sanitario Nazionale dello studente/della studentessa comunitario/comunitaria anche durante il soggiorno in un altro Paese dell'Unione Europea tramite la Tessera Europea di Assicurazione Malattia (TEAM). Tuttavia, la copertura della TEAM può non essere sufficiente, soprattutto in caso di rimpatrio e/o di uno specifico intervento medico.

Inoltre, lo studente/la studentessa non comunitario/comunitaria potrebbe non fruire di TEAM o copertura analoga. In tali casi, un'assicurazione integrativa privata potrebbe essere utile. Lo studente/la studentessa è tenuto/tenuta ad informarsi presso la ASL territoriale o presso qualsiasi altro canale ritenuto necessario. Lo studente/la studentessa deve altresì stipulare un'assicurazione viaggi (inclusi danni o smarrimento del bagaglio), con invito a conservare i documenti giustificativi attestanti la spesa per tale copertura assicurativa.

## **ART. 10 – DISPOSIZIONI SU INTERRUZIONI, PROLUNGAMENTI E SOSPENSIONI DEL PERIODO DI TIROCINIO**

1. Lo studente/la studentessa in mobilità Erasmus+ può ottenere un prolungamento del proprio periodo di permanenza all'estero purché l'Ateneo abbia i fondi per finanziare il prolungamento oppure, in assenza di fondi, purché lo studente/la studentessa accetti il prolungamento con lo status Erasmus+ senza borsa di studio, fermo restando che non devono essere superati i limiti di durata di cui all'art. 2, comma 4.
2. L'Università e l'ente ospitante possono accordare tale prolungamento a condizione che:
  - a. non ci siano interruzioni tra il periodo di traineeship già autorizzato e quello per il quale è chiesto il prolungamento;
  - b. l'intero periodo di traineeship, incluso il prolungamento, termini entro il 28 febbraio 2027;
  - c. le richieste di prolungamento siano presentate previo nulla osta dell'ente ospitante, almeno un mese prima della fine del periodo di mobilità inizialmente concordato.

L'eventuale conferma del prolungamento è notificata formalmente allo studente/alla studentessa dall'Ateneo tramite mail all'indirizzo istituzionale.

3. Lo studente/la studentessa può richiedere l'interruzione anticipata del tirocinio; in relazione alla durata effettiva dello stesso, possono verificarsi le seguenti situazioni con relative conseguenze:
  - tirocinio inferiore a due mesi per cause imputabili allo studente/alla studentessa – comporta la restituzione della borsa di mobilità già erogata dall'Ateneo;
  - tirocinio inferiore a due mesi per cause non imputabili allo studente/alla studentessa (gravi motivi o cause di forza maggiore debitamente documentate) – comporta la richiesta da parte dell'Ateneo all'Agenzia Nazionale Erasmus+ Indire di esprimersi sull'eventuale conferma della borsa di mobilità;
  - tirocinio uguale o superiore a due mesi – comporta la rimodulazione dell'importo della borsa di mobilità, in relazione alla durata effettiva del tirocinio.

Nei casi sopra riportati lo studente/la studentessa non potrà beneficiare di un'altra borsa di mobilità di cui al presente bando per l'attivazione di un ulteriore tirocinio.

4. La mobilità non può avere periodi di sospensione, salvo i casi di forza maggiore e i casi disciplinati dall'art. 6, comma 4, del Regolamento tirocini di Ateneo, pena il mancato riconoscimento dei relativi CFU previsti nel piano di studio. In caso di sospensione, lo studente/la studentessa:
  - subirà la perdita dello status Erasmus e della relativa borsa di mobilità a decorrere dalla data di sospensione del tirocinio, nel caso abbia già svolto almeno 2 (due) mesi di mobilità;
  - subirà la perdita dello status Erasmus e dovrà procedere alla restituzione della borsa di mobilità, nel caso abbia svolto il tirocinio per una durata inferiore ai 2 (due) mesi.

## **ART. 11 – ADEMPIMENTI FINALI PER LA CONVALIDA DEL PERIODO DI MOBILITÀ**

1. Al rientro in Italia lo studente/la studentessa deve consegnare i seguenti documenti di fine mobilità all'Ufficio Mobilità, Orientamento e Placement:
  - a) registro di tirocinio debitamente compilato e sottoscritto dallo studente/dalla studentessa, dal referente aziendale e dal referente accademico;
  - b) relazione finale di tirocinio;
  - c) Erasmus for traineeship certificate, debitamente firmato e timbrato dall'ente ospitante;
  - d) consegna del *Learning Agreement for Traineeship – After the Mobility*, certificato attestante la durata della mobilità, nel quale sono altresì indicati le attività svolte, i risultati conseguiti in termini di conoscenze, competenze, abilità acquisite e un giudizio finale sulla mobilità;
  - e) eventuali documenti giustificativi attestanti la spesa relativa alle coperture assicurative di cui all'art. 9, comma 2;
  - f) autocertificazione sull'utilizzo di mezzi sostenibili ai fini del conteggio del contributo unitario di viaggio ecologico.
2. A seguito dell'invio online del Rapporto Narrativo (EU SURVEY) e della consegna della documentazione di fine tirocinio di cui al precedente comma 1, l'Ateneo procede entro i successivi 45 giorni alla liquidazione dell'eventuale saldo del contributo spettante oppure all'eventuale richiesta di rimborso.
3. Lo studente/la studentessa che non rispetta gli adempimenti previsti ai precedenti punti 1 e 2 **entro il 31 luglio 2027** perde ogni diritto alla borsa di mobilità e deve restituire l'intero ammontare già percepito.

## **ART. 12 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

1. Per ulteriori informazioni in merito al bando in oggetto, si invita a contattare l'Ufficio Mobilità, Orientamento e Placement, all'indirizzo di posta elettronica [mobilita@univda.it](mailto:mobilita@univda.it).
2. Ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m. e i., il responsabile del procedimento è il Dott. Matteo Rigo, funzionario dell'Ufficio Mobilità, Orientamento e Placement.

## **ART. 13 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

1. Ai sensi di quanto previsto dal Regolamento in materia di protezione dei dati personali in attuazione del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio e del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali", emanato con Decreto rettorale n. 132, prot. n. 14988/I/03, del 30 settembre 2024, i dati personali forniti dai candidati/ dalle candidate saranno raccolti presso l'Università, per le finalità di gestione del presente procedimento. Il conferimento di tali dati è obbligatorio e necessario ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione. L'Università tratterà i dati per il tempo strettamente necessario al perseguimento delle finalità di cui sopra, fatti salvi gli eventuali termini di conservazione previsti da norme di legge o regolamenti.
2. L'interessato/l'interessata gode dei diritti di cui alla predetta normativa, tra i quali figurano il diritto di accesso ai dati che lo/la riguardano, il diritto di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge o di richiedere la limitazione del trattamento, nonché il diritto

di opporsi al trattamento per motivi legittimi. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti dell'Università. L'interessato/l'interessata ha, inoltre, diritto di proporre reclamo alle competenti autorità di controllo.

3. Si rimanda alle informative di Ateneo: [Protezione dei dati personali | Università della Valle d'Aosta - Université de la Vallée d'Aoste \(univda.it\)](#).
4. Il Titolare del trattamento è l'Università della Valle d'Aosta – Strada Cappuccini 2/A – 11100 Aosta – [protocollo@univda.it](mailto:protocollo@univda.it) – [protocollo@pec.univda.it](mailto:protocollo@pec.univda.it). Il Responsabile della Protezione dei Dati (DPO) è contattabile all'indirizzo: [rp@univda.it](mailto:rp@univda.it).

LA RETTRICE  
Manuela Ceretta  
(sottoscritto digitalmente)